

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) PROTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GULLO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 03/07/2020

FATTO

Il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario in data 11 agosto 2016 ed ha estinto il finanziamento a settembre 2019, in corrispondenza della rata n. 36 di 84.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 10/01/2020, parte ricorrente si è rivolta all'ABF per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.611,88.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, eccependo che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE non ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, ed in ogni caso non può essere applicata retroattivamente a finanziamenti estinti anteriormente alla sua pubblicazione.

Afferma che le commissioni di intermediazione sono andate a remunerare l'attività propedeutica alla concessione del finanziamento svolta da un soggetto terzo, e pertanto non sono soggette a restituzione pro quota.

Anche le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria hanno natura up front, e pertanto non possono essere rimborsate.

Le commissioni di gestione sono state invece rimborsate per € 77,28 in sede di conteggio estintivo secondo il criterio contrattuale di calcolo, che rinvia al piano di ammortamento sottoscritto dal cliente per presa visione ed accettazione.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.



DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

- 2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
- 3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
- 4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
- 5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
- 6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare



un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

- 7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».
- 8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».
- 9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».
- 10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
- 11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
- 12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.
- 13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».
- 14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).



-Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

Nel caso di specie la tabella relativa a quanto dovuto è stata elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri recurring vanno rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre gli oneri up-front vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 21699 del 19.09.2019 del Collegio di Roma, che ha ritenuto up front le commissioni di attivazione, mentre ha ritenuto recurring le commissioni di gestione.

In particolare, secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi le commissioni di gestione vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale quando – come nel caso di specie - il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo.

Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione non sono state invece esaminate nella decisione sopra citata, in quanto nel relativo ricorso tali oneri non erano oggetto della domanda.

Per le spese di istruttoria si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi secondo cui esse hanno in generale natura up front, salvo che il loro ammontare risulti abnorme.

Con riferimento alle commissioni di intermediazione, si rileva infine che la relativa descrizione contrattuale è analoga a quella esaminata dal Collegio di Roma con la decisione n. 8067 del 12.04.2018, che ha affermato la natura up front di tale voce di costo. Il risultato è indicato nella sottoelencata tabella:

durata del finanziamento	>	84
rate scadute	>	36
rate residue		48

1AIV , 0,3070	TAN	•	6,90%
---------------	-----	----------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,14%
- in proporzione alla quota	35,14%

				restituzioni			
n/c ▼		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattual	rimborsi	tot ristoro
spese di istruttoria	(up front)	€ 350,00	€200,00 🔾	€ 122,98 🗨			€ 122,98
commissioni di attivazione	(up front)	€ 435,96	€ 249,12	€ 153,19 🖲	\circ		€ 153,19
commissioni di gestione	(recurring)	€ 135,24	€77,28 🔾	€47,52 🔾	● €77,28	€ 77,28	€ 0,00
C costi di intermediazione	(up front)	€ 2.034,48	€1.162,56 🔾	€ 714,87 🖲	0		€ 714,87
			€0,00 ○	€0,00 ○	③		€ 0,00
			€0,00 ○	€0,00 ○	O		€ 0,00
rimborsi senza imputazion	e						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 991	,04
interessi legali	sì	•



Il risultato è inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente (€ 1.611,88), perché quest'ultima calcola i rimborsi richiesti utilizzando il criterio pro rata temporis lineare per tutti gli oneri contrattuali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 991,04 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da PIETRO SIRENA